2025/2276

7.11.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2276 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2025

recante trecentocinquantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento.

(2) Il 21 ottobre 2025 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma delle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015) di tale Consiglio di sicurezza ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2025

Per la Commissione
A nome della presidente

Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali

([1]) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, elenco «Persone fisiche», alle voci seguenti il testo dei dati identificativi è così modificato:

«Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (nome nella grafia originale: عبد القادر محمود محمد السيد) (alias certi: a) Es Sayed, Kader; b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed). Data di nascita: 26.12.1962. Luogo di nascita: Egitto. Cittadinanza: egiziana. Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: SSYBLK62T26Z336L; b) considerato latitante dalle autorità italiane; c) sarebbe stato ucciso nel 2012 nella regione di confine fra Afghanistan e Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 24.4.2002.»

è sostituito da:

«Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (nome nella grafia originale: عبد القادر محمود محمد السيد) (alias certi: a) Es Sayed, Kader; b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed). Data di nascita: 26.12.1962. Luogo di nascita: Egitto. Cittadinanza: egiziana. Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: SSYBLK62T26Z336L; b) condannato il 2.2.2004 a 8 anni di reclusione in Italia; c) considerato latitante dalle autorità italiane; d) sarebbe stato ucciso nel 2012. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 24.4.2002.»